



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile  
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest  
Ufficio 3-Motorizzazione Civile di Torino



## ORDINE DI SERVIZIO n. 33/2021

*Avviso all'utenza tramite il Minisito dell'UMC di Torino  
presso il Portale dell'Automobilista - Utenza – Autoscuole*

Torino, 22 settembre 2021

**OGGETTO: Procedura di rinnovo della patente scaduta di validità da oltre cinque anni –  
Esperimento di guida.**

Facendo seguito alla circolare n. 25660 del 9 agosto 2021, si dispone che:

- le patenti di guida scadute di validità da non oltre cinque anni sono rinnovabili secondo l'ordinaria procedura con modalità telematica;
- i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come "esperimento di guida" tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico). La mancata volontà di sottoporsi all'esperimento di guida, comporta l'avvio del procedimento di revisione patente ex art. 128 C.d.S. e, in tal caso, a valle dell'emissione e della notifica del provvedimento di revisione, l'interessato dovrà presentare idonea istanza utilizzando il modulo TT 746 (campo (1) esame di revisione);
- i conducenti a carico dei quali, alla data del 1° settembre 2021, sia stato già adottato provvedimento di revisione tecnica per patente scaduta da più di tre anni, potranno avanzare istanza di "esperimento di guida". In caso di esito positivo dell'esperimento di guida, gli uffici procederanno alla cancellazione, motivata dal superamento della prova di guida, del provvedimento di revisione adottato. In caso di esito negativo dell'esperimento, il provvedimento di revisione verrà confermato inserendo un'apposita informativa (IF) nella maschera GE91;

- per i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che, alla data del 1° settembre 2021, hanno presentato agli UMC richiesta di conferma di validità della patente corredata da dichiarazioni sostitutive rese da terzi e altre documentazioni riguardanti l'esercizio, la capacità e la continuità nella conduzione dei veicoli, valutate positivamente dall'UMC, si potrà dare corso all'emissione del duplicato patente per conferma di validità.

- **Presentazione istanza**

Il conducente, qualora acconsenta a sottoporsi all'“esperimento di guida”, dovrà compilare ed allegare alla richiesta di conferma di validità della propria patente il modulo TT746, con valorizzazione del campo (2) altre richieste con la seguente dicitura: “*esperimento di guida con veicolo (tipo e targa) e accompagnatore (generalità, n° patente posseduta e relativa categoria)*”. Detto modulo dovrà essere corredato da attestazione di versamento di euro 16,20 su conto corrente postale n. 9001.

Per i conducenti a carico dei quali, alla data del 1° settembre 2021, sia stato già adottato provvedimento di revisione tecnica per patente scaduta da più di tre anni, potranno avanzare istanza di “esperimento di guida”, presentando il modulo TT746, allegando la ricevuta di presentazione dell'istanza di conferma di validità, un documento di riconoscimento e corredato da attestazione di versamento di euro 16,20 su conto corrente postale n. 9001.

**Gli uffici rilasceranno agli interessati una ricevuta di prenotazione dell'“esperimento di guida” (allegato 1), valida per condurre il veicolo indicato per il giorno della prova.**

### **Modalità di svolgimento dell'esperimento di guida**

La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall'interessato. Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l'esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

<b>Patente comprendente le categorie</b>	<b>Esperimento/prova pratica di guida</b>
CE e DE	una di tali categorie
C (o C1) e DE	categoria DE
CE e D (o D1)	categoria CE
C1 (o C1E) e D	categoria D
C e D1 (o D1E)	categoria C
C e D	una di tali categorie
C1E e D1E	una di tali categorie
C1E e D1	categoria C1E
C1 e D1E	categoria D1E
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE)
A (o A1 o A2) e B (o BE)	una di tali categorie
A (o A1 o A2) e B1	una di tali categorie
AM e A (o A1 o A2)	categoria A (o A1 o A2)
AM e B (o B1 o BE)	categoria B (o B1 o BE)

La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.

Il candidato può presentarsi all'esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.

Nello svolgimento delle prova, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122 comma 2 del CdS, nonché l'esaminatore.

In caso di esito favorevole della prova pratica e, pertanto, una volta accertato il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, l'Ufficio potrà dare corso all'emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un'apposita "informativa" circa la data e l'esito dell'esperimento di guida effettuato.

L'esito negativo dell'esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all'esame di revisione della patente.

### **Conversione di patenti unionali scadute da più di cinque anni**

Le presenti disposizioni si applicano anche ai casi di conversione di patenti unionali scadute da più di cinque anni al momento della richiesta.

A tal proposito, la scadenza del periodo di validità della patente rilasciata da Paesi UE o SEE coincide con:

- a) la data di scadenza indicata sulla patente, se questa è provvista di validità amministrativa conforme a quella italiana;
- b) il decorso di due anni dall'acquisizione della residenza normale in Italia, se la patente non ha validità amministrativa oppure ha validità amministrativa superiore a quella italiana.

Quindi, i titolari di patente di cui al caso b) dovranno sottoporsi all'esperimento di guida se non avranno provveduto alla conversione della patente estera entro sette anni dall'acquisizione della residenza normale in Italia.

Il presente OdS verrà pubblicato sui minisito dell'Ufficio 3 di Torino e su quelli delle Sezioni di Biella, Novara, Vercelli e Verbania (V.C.O.).

Decorrenza immediata.

per Il Direttore  
dott.ssa Stefania Bosio  
il Funzionario  
dott. Marco Antonio ROMEO